

A.R.AL. S.p.A.

LINEE GUIDA OPERATIVE
PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

I N D I C E

Premesse

CAPO I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

- Art. 1 – Regole generali
- Art. 2 – Principi generali applicabili alle procedure sottosoglia
- Art. 3 – Calcole delle soglie e Divieto di frazionamento
- Art. 4 – Tutela delle imprese di minori dimensioni
- Art. 5 – Obblighi di trasparenza
- Art. 6 – Principio di rotazione
- Art. 7 – Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione
- Art. 8 – Deroga all'obbligo di rotazione
- Art. 9 – Affidamento dell'appalto
- Art. 10 – Applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore
- Art. 11 – Stipula contratto e pubblicazione
- Art. 12 – Termine dilatorio
- Art. 13 – Esecuzione anticipata
- Art. 14 – Certificato di regolare esecuzione
- Art. 15 – Garanzie
- Art. 16 – Conflitto di interessi

CAPO II

POTERI DI SPESA E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- Art. 17 – Poteri di spesa
- Art. 18 – Responsabile Unico del Progetto

CAPO III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

- Art. 19 – Affidamenti diretti

- Art. 20 – Indagini di mercato
- Art. 21 – Determina di affidamento
- Art. 22 – Requisiti da richiedere all'operatore
- Art. 23 – Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto
- Art. 24 – Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000
- Art. 25 – Anomalia dell'offerta
- Art. 26 – Controllo dei requisiti
- Art. 27 – Termine di conclusione degli affidamenti diretti.

CAPO IV

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

- Art. 28 – Procedure negoziate
- Art. 29 – L'iter procedimentale
- Art. 30 – Le fasi della procedura
- Art. 31 – Determina a contrarre
- Art. 32 – Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 33 – L'albo fornitori
- Art. 34 – L'indagine di mercato
- Art. 35 – Individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 36 – Criteri oggettivi per la scelta degli operatori
- Art. 37 – Anomalia dell'offerta
- Art. 38 – Invito alla procedura
- Art. 39 – Il contenuto della lettera d'invito
- Art. 40 – Criteri di aggiudicazione
- Art. 41 – Commissione giudicatrice
- Art. 42 – Verifica dei requisiti
- Art. 43 – Termine di conclusione della procedura negoziata
- Art. 44 – Norme di coordinamento

ALLEGATI

- All. I - Linee Guida Operative per l'individuazione degli operatori economici affidatari di appalti di importo inferiore ai 40.000 € da sottoporre a verifica dei requisiti.
- All. II – Tipologie di lavori, forniture e servizi (Aree Merceologiche e Categorie di specializzazione);
- All. III – Linee Guida Operative per la costituzione e gestione dell'Albo Fornitori.

LINEE GUIDA OPERATIVE PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

PREMESSE

Le presenti Linee Guida Operative disciplinano le modalità di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture di beni, di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi a tutela della libera concorrenza (economicità, efficacia, tempestività e correttezza, oltre che di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza) affidati da ARAL s.p.a. – Azienda Rifiuti Alessandrina (innanzi solo ARAL).

In particolare, esse definiscono la disciplina di dettaglio, anche ulteriore rispetto a quanto stabilito dagli articoli da 48 a 55 del Codice e dall'All. II.1 allo stesso e mira ad assicurare la massima tempestività e semplificazione delle procedure di affidamento, in attuazione dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I, articoli 1-11 del Codice.

Qualora le norme di legge, anche conseguenti a situazioni emergenziali e temporanee, consentano l'applicazione di regimi semplificati rispetto a quanto previsto dalle presenti Linee Guida Operative, ARAL potrà derogare alla disciplina dello stesso, beneficiando delle semplificazioni previste dalla legge.

L'affidamento di lavori e le attività di acquisizione di beni e servizi sono effettuate secondo la normativa attualmente in vigore, ovvero:

- Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. n. 36/2023);
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- Tutte le disposizioni transitorie vigenti in materia.

Costituiscono parte integrante delle presenti Linee Guida Operative i suoi allegati, consistenti in:
All. I – Linee Guida Operative per l'individuazione degli operatori economici affidatari di appalti di importo inferiore ai 40.000 € da sottoporre a verifica dei requisiti;

All. II – Tipologie di lavori, forniture e servizi (Aree Merceologiche e Categorie di specializzazione);

All. III – Linee Guida Operative per la costituzione e gestione dell'Albo Fornitori

CAPO I DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1 Regole generali

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.

2. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, nel caso di contratti sotto soglia per i quali è stata accertata l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, il RUP segue le procedure ordinarie. Ai fini di tale accertamento, in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, si tiene conto, a

titolo esemplificativo e non esaustivo, del luogo di esecuzione, dell'importanza economica e della tecnicità dell'intervento, delle caratteristiche del settore in questione. La pregressa partecipazione di Operatori Economici di altri Stati membri a precedenti procedure di affidamento aventi ad oggetto contratti analoghi per oggetto o per importo, costituisce elemento significativo da valutare nell'accertamento della sussistenza dell'interesse transfrontaliero. In caso di dubbio, fatti salvi i contratti di importo inferiore a 140.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori, il RUP effettua la predetta verifica mediante pubblicazione di un avviso sul profilo di committente per almeno 15 giorni, oppure un avviso cumulativo riferito agli affidamenti sotto soglia programmati, da pubblicare in modo continuativo all'inizio di ogni anno solare. In presenza di eventuali candidature o manifestazioni da parte di Operatori Economici di altri Stati membri pervenute all'esito della pubblicazione degli avvisi, il RUP valuta la sussistenza dell'interesse transfrontaliero.

3. Nel primo atto della procedura prescelta il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo. Qualora detto interesse venga riscontrato si procederà mediante procedura ordinaria sotto soglia (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione).

4. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

5. Alle procedure negoziate sotto soglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D.lgs. 36/2023, le disposizioni del codice dei contratti.

6. Eventuali procedure aperte sotto soglia indette in caso diverso da quello di cui al precedente comma 2, secondo periodo, dovrà essere accompagnata da adeguata motivazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 50, c. 1, lett. d) del Codice relativamente agli appalti di lavori di valore pari o superiore ad € 1.000.000 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice.

Art. 2

Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei seguenti principi e criteri:
 - a) **principio del risultato**, che impone ad ARAL l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) **principio della fiducia** che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
 - c) **principio dell'accesso al mercato**, che comporta che ARAL debba favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
 - d) **criterio interpretativo e applicativo**, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
 - e) **principi di buona fede e tutela dell'affidamento** che comporta che tutti i soggetti coinvolti nella procedura di gara si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
 - f) **principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale**, in base ai quali ARAL può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo

3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

- g) **principio di auto-organizzazione amministrativa**, in base al quale ARAL organizza autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;
- h) **principio di autonomia contrattuale**, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali ARAL è dotata di autonomia contrattuale e può concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
- i) **principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale**, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- l) **principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione**, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
- m) **principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore**, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:

- a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- e) di rotazione degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3

Calcolo delle soglie e divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione

all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

2. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla Stazione Appaltante.

3. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

4. Quando la Stazione Appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

5. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 4

Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Per tutte le procedure disciplinate dalle presenti Linee Guida Operative, ARAL tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 5

Obblighi di trasparenza

1. Per i contratti stipulati a seguito di procedure negoziate e di affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto dell'affidamento, l'elenco degli operatori invitati a presentare preventivo e/o offerta, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

2. Per le procedure negoziate di cui all'art. 50, c.1, lettere c), d) ed e), nell'ottica di assicurare una maggiore trasparenza in merito alla volontà di attivare le suddette procedure di affidamento ed un'effettiva concorrenza fra gli operatori economici, è necessaria la pubblicazione di un avviso di avvio della procedura di consultazione. La pubblicazione va effettuata in conformità al successivo comma 4.

3. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere anche l'indicazione dei soggetti invitati.

4. Tutte le pubblicazioni vanno, altresì, effettuate sul profilo committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 6

Principio di rotazione

1. ARAL è tenuta alla rotazione degli affidamenti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto, quando l'appalto abbia a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nonché nella stessa fascia di valore.
4. La rotazione, infatti, si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nel successivo art. 7 delle presenti Linee Guida Operative.
5. In ogni caso, nei contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. La rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati, oppure, nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori: che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e soglia di valore oggetto di acquisizione, previa pubblicazione di un avviso informativo sul sito dell'ARAL.
6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico o l'abilitazione ad un qualsiasi specifico strumento telematico di negoziazione in uso presso la ARAL.
7. Fermo restando l'obbligo di motivarne le ragioni in funzione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 128 del Codice (garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti), non si applica la rotazione alle procedure per l'affidamento di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del Codice. Sono considerati servizi alla persona quelli tassativamente elencati al comma 2 dell'articolo 128 (servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative).
8. Il principio di rotazione è, altresì, derogabile e, pertanto, non trova applicazione per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 5.000 euro.

Art. 7

Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

I Forniture

Fascia	Importo
F1	da € 0,01, sino a € 4.999,99
F2	da € 5.000 sino a € 39.999,99
F3	da € 40.000,00 sino al limite di importo previsto per l'affidamento diretto
F4	da limite di importo previsto per l'affidamento diretto e sino alla soglia comunitaria

II Servizi

Fascia	Importo
S1	da € 0,01, sino a € 4.999,99
S2	da € 5.000 sino a € 39.999,99
S3	da € 40.000,00 sino al limite di importo previsto per l'affidamento diretto
S4	da limite di importo previsto per l'affidamento diretto e sino alla soglia comunitaria

III Lavori

Fascia	Importo
L1	da € 0,01, sino a € 4.999,99
L2	da € 5.000 sino a € 39.999,99
L3	da € 40.000 sino al limite di importo previsto per l'affidamento diretto
L4	dal limite di importo previsto per l'affidamento diretto sino a € 999.999,99
L5	da € 1.000.000 sino alla soglia comunitaria

2. Per le aree merceologiche si rinvia all'allegato II delle presenti Linee Guida Operative.

Art. 8

Deroga all'obbligo di rotazione

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi tale deroga.

2. In caso di assegnazione dell'appalto al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni:

- a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
- b) effettiva assenza di alternative;
- c) accurata esecuzione del precedente appalto nonché la qualità della prestazione resa.

Art. 9

Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste dall'art. 26 delle presenti Linee Guida Operative per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000, nonché dalla Linea Operativa per l'avvio e

l'espletamento delle verifiche dei requisiti di cui alla delibera CDA del 19/12/2023 (Allegato I delle presenti Linee Guida Operative).

2. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Art. 10

Applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
2. Nei documenti iniziali di gara (per tutte le procedure sopra i 40.000 €), ARAL indica il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01 del Codice.
3. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, ARAL indica, altresì, nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del Codice, il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.
3. L'obbligo di individuare il contratto collettivo di lavoro non si applica, di regola, ai contratti per i quali tale indicazione non appare pertinente, come ai contratti di servizi aventi natura intellettuale e ai contratti di forniture senza posa in opera.
4. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.
5. Nei casi di cui al comma 4, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione ARAL acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo

caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice, in conformità con quanto previsto nell'Allegato I.01 del Codice.

6. ARAL assicura, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Art. 11

Stipula contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti e alle aggiudicazioni di importo inferiore alle soglie comunitarie, avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

2. E' in facoltà dell'ARAL prevedere, in alternativa a quanto statuito al comma precedente, che la stipula del contratto relativo agli affidamenti e alle aggiudicazioni di lavori, servizi e forniture, d'importo pari o superiori a 40.000,00 euro sino al di sotto delle rispettive soglie, possa avvenire in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata, a cura della stazione appaltante.

3. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima, come ad es. l'ordine diretto del MePA.

4. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nella "Tabella A", di seguito riportata:

Tabella A - Valori dell'imposta di bollo

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	Esente
=> 40.000 < 150.000	40
=> 150.000 < 1.000.000	120
=> 1.000.000 < 5.000.000	250
=> 5.000.000 < 5.382.000	500

Art. 12

Termine dilatorio

1. Negli affidamenti sotto soglia non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'articolo 18, comma 3 (*stand-still period*) e comma 4 (sospensione in caso di notifica di ricorso con contestuale istanza cautelare), del D. Lgs. 36/2023.

Art. 13

Esecuzione anticipata

1. Dopo aver completato la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Art. 14
Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, ARAL può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 15
Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, ARAL non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.
4. In casi debitamente motivati è facoltà dell'ARAL non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
5. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 40.000 e infine, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato.
6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023.
7. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2, del Codice.

Art. 16
Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
2. In tal caso, tale soggetto deve sospendere qualsiasi attività inerente la procedura di aggiudicazione e/o la fase di esecuzione e deve darne immediatamente comunicazione al Direttore, o nel caso il conflitto di interessi riguardi proprio quest'ultimo al CdA, e, sulla base della determinazione emanata dovrà proseguire o astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione o alle attività inerenti la fase di esecuzione.
3. Il RUP deve sempre dichiarare l'assenza di conflitto di interessi nella decisione a contrarre o, comunque, nel primo atto utile in tal senso.

CAPO II

POTERI DI SPESA E RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Art. 17

Poteri di spesa

1. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui alle presenti Linee Guida Operative sono individuati dallo statuto, dai regolamenti, dal piano delle deleghe adottati dall'ARAL e/o eventuali procure generali e/o speciali.
2. L'autorizzazione alla spesa verrà formalizzata, a seconda della fattispecie, attraverso una delibera del CDA o del Direttore Generale, una determina a contrarre sottoscritta dal RUP, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.
3. Per le procedure relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, è necessaria la preventiva autorizzazione della Direzione nonché apposita determina a contrarre sottoscritta dal RUP.
4. Per le procedure relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 e sino alle soglie comunitarie è necessaria la preventiva autorizzazione e impegno di spesa del CDA.
5. Per i lavori di importo pari o superiori a d € 150.000 e per i servizi e le forniture di importo pari o superiori ad € 140.000, oltre alle previsioni di cui ai precedenti comma 3 e 4 del presente articolo, sarà necessario verificare, preventivamente, il loro inserimento nella programmazione triennale regolarmente approvata in CDA.

Art. 18

Responsabile Unico del Progetto

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 15 del Codice e secondo le indicazioni di cui all'allegato I.2 del Codice, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto è necessario nominare un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura di affidamento.
2. Le funzioni di Responsabile Unico del Progetto sono attribuite mediante apposito atto di nomina/designazione del Dirigente competente (Direttore), a un proprio dipendente dotato di idonee competenze in relazione alla natura e complessità dell'appalto.
3. ARAL nomina il RUP tra i propri dipendenti assunti anche a tempo determinato, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del Codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
4. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.
5. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
6. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal medesimo responsabile dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa.
7. Nelle ipotesi in cui non sia possibile individuare tra i dipendenti dell'ARAL soggetti dotati di idonee competenze in relazione all'appalto da aggiudicare, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti

possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

8. Ferma restando l'unicità del RUP, ARAL può individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di uno o più responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

9. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 del Codice, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

10. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.

11. Il Responsabile unico di progetto che non riveste la qualifica dirigenziale, propone l'adozione dei provvedimenti amministrativi al Dirigente della Direzione competente.

12. Il Responsabile unico di progetto, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori. I compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi sono individuati nell'articolo 6 dell'allegato I.2 del codice, al quale si rinvia. I compiti specifici del RUP per la fase di affidamento sono individuati nell'articolo 7 dell'allegato I.2 del codice, al quale si rinvia.

13. Aral si avvale della facoltà, prevista dall'articolo 15 del codice, di individuare le figure del Responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e del Responsabile per la fase di affidamento, secondo un modello organizzativo che verrà approvato con apposito atto interno, fermi restando in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo.

14. Il Dirigente competente, all'atto di nomina del RUP o con successivo provvedimento, può nominare un Responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione. Ai sensi dell'allegato I.2 del Codice, in particolare degli articoli 6, 7 e 8, i responsabili di fase sono tenuti alle seguenti attività:

- a) il Responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al RUP, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista (articolo 6, comma 2, lett. e), allegato I.2 del codice);
- b) il Responsabile per la fase di affidamento procede all'acquisizione del CIG in luogo del RUP, previa profilazione sulle piattaforme digitali in uso (articolo 6, comma 2, lett. l) allegato I.2 del codice), nell'ambito delle procedure individuate nell'atto interno di cui al comma 1 del presente articolo;

il Responsabile per la fase di affidamento procede alla verifica della documentazione amministrativa in luogo del RUP (articolo 7, comma 1, lett. a) del codice), nell'ambito delle procedure individuate nell'atto interno di cui al comma precedente del presente articolo.

15. ARAL adotta un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.

CAPO III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 19

Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.
2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore inferiore ad € 140.000 per i servizi e le forniture e ad € 150.000 per i lavori, entrambi i valori al netto dell'IVA.
3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. Ferma restando la facoltà di ARAL di procedere ad affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, in linea di massima, qualora non ci siano esigenze particolari, si procederà all'affidamento secondo le modalità di seguito riportate:

Valore dell'affidamento	Numero operatori economici da consultare
Importi sino a € 40.000	Unico operatore economico
Importi superiori a € 40.000 e sino a € 100.000	Interpello di almeno 2 operatori economici
Importi superiori a € 100.000 e sino agli importi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 50, c.1, del Codice	Interpello di almeno 3 operatori economici

Art. 20

Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 2 delle presenti Linee Guida Operative, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 21

Determina di affidamento

1. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la sola determina di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e nel rispetto dell'articolo 17 della presente Linea Guida Operativa.
2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dell'affidamento;
 - b) l'importo;
 - c) il fornitore;
 - d) le ragioni della scelta del fornitore;
 - e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
 - f) il possesso dei requisiti di carattere speciale (*nel caso*).

3. In forza delle previsioni statutarie e dei documenti costitutivi e attributivi delle competenze e delle prerogative tra gli organi costitutivi di ARAL, viene disposto quanto di seguito:

- a) Per approvvigionamenti di lavori, servizi e forniture, di valore contenuto entro la soglia di € 40.000,00 il direttore generale, recepita l'esigenza della Società, potrà disporre previamente, nella veste di responsabile unico di progetto (R.U.P.), con apposita determina, l'individuazione e nomina di un apposito responsabile del procedimento per la fase di affidamento e qualora lo ritenga utile al più efficiente espletamento dell'appalto, anche di un responsabile del procedimento incaricato per la fase preliminare di progettazione e di esecuzione dell'appalto stesso;
- b) Per approvvigionamenti di lavori, servizi e forniture di valore superiore ai € 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria, il C.d.A. con propria determinazione, recepita l'esigenza della Società, autorizza l'impegno di spesa e dispone l'individuazione del Direttore Generale nel ruolo di responsabile unico di progetto (R.U.P.) e questi, fatti salvi i casi in cui ritenga (per rilevanza e/o peculiarità dell'appalto) di avvocare a se l'intero iter di gestione dell'approvvigionamento (dalla fase preliminare, all'esecuzione del contratto), provvederà con proprio atto, all'individuazione di un responsabile del procedimento incaricato per la fase preliminare di progettazione e di esecuzione dell'appalto, nonché di un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.

Art. 22

Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti inerenti:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

2. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture si richiede l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 226-bis del D. Lgs. 36/2023, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, sarà possibile richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della ARAL, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. ARAL potrà, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

4. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000, sarà possibile richiedere agli operatori economici i requisiti di cui all'art. 28 dell'All. II.12 del Codice. Nello specifico:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

5. Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto sopra previsto, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell'avviso o della lettera di invito, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui all'articolo 91, comma 3, del codice.

6. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo superiore a € 150.000 sino alle soglie comunitarie, sarà possibile richiedere agli operatori economici i requisiti di cui all'allegato II.12 del Codice.

Art. 23

Modalità procedimentali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. ARAL, per valori economici inferiori a 40.000,00 €, invita gli operatori selezionati a presentare preventivo, successivamente, una volta scelto il preventivo ritenuto più congruo rispetto alle esigenze della Società procede a formalizzare l'acquisto mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma telematica "Digital Pa" messa a disposizione della ARAL.
2. ARAL, per valori economici pari o superiori a 40.000,00 € e sino alle soglie dell'affidamento diretto, gestisce l'intero affidamento, anche la richiesta di preventivo, mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma telematica "Digital Pa" messa a disposizione della ARAL.
3. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
4. Nella determina di affidamento va dato conto:
 - della mancanza di un interesse transfrontaliero certo;
 - del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
 - della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - del rispetto del principio di rotazione;
 - del nominativo del RUP;
 - degli elementi essenziali del contratto;
 - della copertura finanziaria.
5. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.

6. L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:

- mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- mediante comparazione dei listini di mercato;
- mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 24

Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000

1. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione.

Art. 25

Anomalia dell'offerta

1. Negli affidamenti diretti, con o senza interpello di più operatori economici, non trova applicazione l'istituto giuridico dell'esclusione automatica delle offerte anomale.

Art. 26

Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

- a) per appalti di valore inferiore ad € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. ARAL, nella persona del responsabile dell'ufficio appalti, previa individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo nella misura e sulla base di quanto previsto e stabilito nella Linea Operativa per l'avvio e l'espletamento delle verifiche dei requisiti di cui alla delibera CDA del 19/12/2023 (Allegato I delle presenti Linee Guida Operative), procederà alla verifica delle dichiarazioni fornite. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, il RUP dell'affidamento procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi, ai sensi del comma 2 dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, in base alla gravità della fattispecie valutata di volta in volta dal RUP;
- b) per gli appalti di valore pari ad € 40.000, sino a, rispettivamente, € 139.999 per i servizi e forniture e 149.999 per gli appalti di lavori, ARAL procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal D.lgs. 36/2023, per il tramite del fascicolo virtuale dell'operatore economico.

2. Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000, l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, invece che mediante DGUE.

3. È sempre ammessa la possibilità di dare applicazione a quanto previsto dall'art. 99, co. 3-bis del codice, nonché dall'art. 9, comma 2, della presente Linea Guida Operativa, in caso di malfunzionamento del FVOE.

Art. 27

Termine di conclusione degli affidamenti diretti

1. nel rispetto dell'art. 2, della Legge 241/1990 ss.mm.ii., gli affidamenti diretti, alla stregua di qualsiasi procedimento amministrativo, devono concludersi entro trenta giorni decorrenti dall'invio della richiesta di preventivo.

CAPO IV

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 28

Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sotto soglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari ad € 140.000, sino ad importo inferiore della soglia europea, al netto dell'IVA.
3. Per i lavori, le procedure negoziate vengono indette per importi di valore pari ad € 150.000, sino ad importo inferiore alla soglia europea, al netto dell'IVA.

Art. 29

L'iter procedimentale

1. La procedura negoziata è preceduta, ex art. 50, co. 2-bis del d.lgs. 36/2023, da un avviso di avvio di consultazione, che ha finalità di pubblicità-trasparenza. L'avviso deve essere pubblicato sul sito istituzionale della ARAL e restare pubblicato per almeno dieci giorni. L'avviso deve specificare le seguenti informazioni minime: nominativo del RUP, nominativo di eventuali responsabili di fase, valore economico dell'appalto, settore merceologico di riferimento, durata dell'appalto, presumibile data di avvio della procedura selettiva.
2. Atto di impulso della procedura negoziata è la determinazione a contrarre, che costituisce il primo atto della procedura e nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
3. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base dell'albo dei fornitori della Società e, solo in caso di mancanza degli operatori economici qualificati per l'affidamento da porre in essere, attraverso indagini di mercato.
5. Per gli appalti di lavori di valore pari ad € 1.000.000, sino al sotto soglia, il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10.

Art. 30

Le fasi della procedura

1. La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:
 - a) la consultazione dell'albo fornitori della Società e, in caso di mancanza degli operatori economici qualificati per l'affidamento da porre in essere, attraverso lo svolgimento di indagini di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;

- b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
- c) la stipula del contratto.

Art. 31 **Determina a contrarre**

1. La determina a contrarre deve specificare:

- l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- l'interesse che si intende soddisfare;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- gli elementi essenziali del contratto;
- le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
- le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare;
- l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
- qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. La motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- il criterio per la scelta della migliore offerta;
- il nominativo del RUP;
- l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

Art. 32 **Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare**

1. A.R.AL. spa nella consultazione dell'albo fornitori della Società e, in caso di mancanza degli operatori economici qualificati per l'affidamento da realizzare, nello svolgimento di indagini di mercato deve tenere conto del principio di rotazione, delle fasce merceologiche di cui all'allegato II delle presenti Linee Guida Operative e delle fasce di valore contemplate dall'art. 7 delle presenti Linee Guida Operative.

2. La consultazione dell'albo fornitori della Società e, in caso di mancanza degli operatori economici qualificati per l'affidamento da porre in essere, lo svolgimento di indagini di mercato, è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, del sistema telematico in uso presso ARAL; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato allo specifico bando del suddetto Mercato, oppure deve essere abilitato al sistema telematico in uso presso la ARAL.

Art. 33 **L'albo fornitori**

1. L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto viene effettuata tramite l'albo fornitori, costituito dalla ARAL, secondo le modalità di seguito individuate nell'Al. III - Linee Guida Operative per la costituzione e gestione dell'Albo fornitori.

2. L'albo è articolato secondo le fasce d'importo di cui all'art. 7 delle presenti Linee Guida Operative e in categorie merceologiche di cui all'allegato II delle presenti Linee Guida Operative.

3. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie merceologiche di cui all'allegato II delle presenti Linee Guida Operative.
4. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.
6. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.
7. La revisione dell'elenco medesimo avviene con cadenza biennale.
8. La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione avviene via PEC o direttamente tramite la piattaforma in uso.
9. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
10. Gli elenchi, in continuo aggiornamento, sono resi pubblici e sono consultabili attraverso la piattaforma telematica in uso all'ARAL, nonché sul sito web della stazione appaltante attraverso il link alla sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 34

L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.
4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
5. L'avviso relativo alla indagine di mercato va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
8. L'avviso deve indicare:
 - il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali del contratto;

- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 35 delle presenti Linee Guida Operative;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al punto precedente, come meglio delineato nel successivo 35 delle presenti Linee Guida Operative;
- i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
- le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante;

Art. 35

Individuazione degli operatori economici da invitare

Nel caso si utilizzi l'albo fornitori:

1. Qualora si preveda di invitare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici, individuandoli tra quelli iscritti all'albo fornitori, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi di cui al successivo articolo 36, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso di cui al comma precedente, ARAL dovrà indicare nella determina a contrarre i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per ARAL oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nella determina a contrarre.
3. Nel I criteri da utilizzare per ridurre il numero dei soggetti da interpellare, evitando l'utilizzo del sorteggio, devono essere:
 - a) pertinenti rispetto l'oggetto dell'appalto;
 - b) rispettosi del principio di concorrenza;
 - c) oggettivi e non discriminatori;
 - d) proporzionati e trasparenti;
 - e) facili da verificare;
 - f) definiti preventivamente;
 - g) descritti in modo puntuale e non equivocabile.

A tal fine, potranno essere utilizzati uno o più dei seguenti criteri:

- 1) Certificazione di qualità pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto (per un esempio di quelle utilizzabili, vedere quelle previste per la riduzione delle garanzie (riduzione decisa dalla S.A. entro il 20%) di cui all'allegato II.13 del d.lgs. 36/2023;
- 2) Servizi e forniture analoghe (analoghe non significa identiche) che dimostrino un'adeguata competenza. Occorre anche individuare quante devono essere (numero minimo);
- 3) Figure professionali inserite nel tessuto dell'impresa (coerenti con l'oggetto dell'appalto);
- 4) Anzianità nel settore oggetto di servizio/fornitura. Anche l'anzianità nel settore oggetto di affidamento potrebbe costituire un criterio idoneo a dimostrare l'esperienza e la solidità dell'impresa;
- 5) Possesso di idonee referenze. Va specificato che tipo di referenze sono richieste. Queste possono essere fornite da banche o da altre pubbliche amministrazioni.

In alternativa ai comma sopra riportati, in caso di manifestazione di interesse:

4. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi di cui al successivo articolo 36 delle presenti Linee Guida Operative, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
5. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per ARAL oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Per entrambe le situazioni (manifestazione di interesse o albo fornitori):

6. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessario nel caso in cui non venga previsto nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato o tramite utilizzo dell'albo fornitori.
7. Se il numero di operatori economici dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1 del D.lgs. 36/2023 (5 operatori in conformità alle lettere c ed e e 10 per la lettera d, del medesimo articolo) si procederà ad una integrazione al minimo mediante criteri oggettivi, in conformità e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, oppure, nel caso detti criteri non siano utilizzabili, mediante sorteggio degli operatori da invitare, in conformità a quanto previsto al comma 2.
7. Se si è proceduto con una integrazione al minimo degli operatori da invitare, il principio di rotazione non deve comunque essere applicato quando, a monte, negli atti di gara, non sia stata contingentata la partecipazione mediante l'introduzione vincoli numerici.

Art. 36

Criteri oggettivi per la scelta degli operatori

1. La Stazione Appaltante provvederà alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, secondo quanto di seguito esposto.
2. Qualora, nelle ipotesi previste al precedente articolo 35, pervenga un numero di idonee candidature superiore a n. 5 (cinque)/ a n.10 (dieci), la stazione appaltante procederà alla selezione di almeno n. 5 (cinque) / 10 (dieci) operatori economici da invitare alla gara secondo la modalità di seguito elencate, fatta salva l'applicazione del principio di rotazione di cui all'articolo 49 del Codice dei Contratti.
3. Verranno redatte apposite graduatorie, in ordine crescente, in base a:
 - a) Fatturato globale dell'operatore economico nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso (da comprovare con dichiarazione annuali IVA o dai bilanci approvati con nota di deposito);
 - b) Importo "complessivo" dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso nella Categoria Prevalente indicata dalla stazione appaltante, da dimostrarsi in fase di comprova con successiva presentazione dei Certificati di esecuzione lavori. Si ricorda infatti che solamente l'impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della domanda, del CEL può dichiarare il possesso del

requisito, poiché solo quell'impresa è in grado di provarlo. In ultimo, allora il requisito dell'esecuzione dei lavori coincide con quello del possesso del Certificato di esecuzione dei lavori" (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 28 dicembre 2017, n. 6135, Tar Toscana, Sez. I, 27/ 04/ 2021, n. 602);

- c) Numero di personale dipendente al momento di presentazione della domanda di partecipazione (da dimostrarsi successivamente con presentazione del Libro unico del Lavoro);

4. Dopo aver accertato l'idoneità delle candidature, verranno stilate graduatorie in ordine crescente in base ai criteri oggettivi sopra indicati. Si precisa in tal senso che tali criteri non costituiscono requisiti di partecipazione, ma rappresentano esclusivamente criteri oggettivi idonei alla formazione delle graduatorie dalle quali selezionare i soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata.

5. Il RUP, ovvero il responsabile del procedimento di fase, ovvero il seggio di gara appositamente costituito, provvederà pertanto all'esame delle documentazioni trasmesse dagli operatori, redigendo per ciascun criterio apposita graduatoria in ordine crescente. Le singole candidature, dunque, saranno valutate in base ai criteri sopra indicati, e collocate nelle rispettive graduatorie esclusivamente sulla base dei valori indicati dagli operatori, che dunque sono tenuti ad esprimere puntualmente i dati richiesti dal presente avviso.

6. Gli operatori da invitare alla procedura negoziata saranno così individuati:

a) Nel caso di invito a 5 operatori:

Dalla graduatoria di cui alla lettera a) saranno individuati gli operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato (purché superiori all'importo a base di gara), che saranno invitati alla procedura negoziata.

Dalla graduatoria di cui alla lettera b) saranno individuati gli operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente (purché superiori all'importo a base di gara), che saranno invitati alla procedura negoziata;

Dalla graduatoria di cui alla lettera c) sarà individuato l'operatore con il primo maggior valore, che sarà invitato alla gara.

b) Nel caso di invito a 10 operatori:

Dalla graduatoria di cui alla lettera a) saranno individuati gli operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato (purché superiori all'importo a base di gara), che saranno invitati alla procedura negoziata (2 operatori);

Dalla graduatoria di cui alla lettera b) saranno individuati i tre operatori con il primo, secondo e terzo maggior valore ed i tre operatori con l'ultimo, il penultimo ed il terzultimo minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente (purché superiori all'importo a base di gara), che saranno invitati alla procedura negoziata (6 operatori);

Dalla graduatoria di cui alla lettera c) saranno individuati due operatori con il primo ed il secondo maggior valore, che saranno invitati alla gara (2 operatori).

7. Qualora un operatore sia collocato in posizioni utili in più graduatorie (ad esempio primo nella graduatoria b) e c)), esso sarà invitato per la posizione ricoperta nella graduatoria contraddistinta dalla prima corrispondente lettera dell'alfabeto (nel caso in questione sarà invitato per la graduatoria b)). Nell'altra graduatoria si provvederà ad individuare l'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva.

8. Qualora in una delle graduatorie non siano collocati utilmente operatori la selezione avviene utilizzando la graduatoria della lettera successiva, incrementando il numero di operatori invitati di quello corrispondente alla graduatoria "deserta".

9. In caso di parità di valori si procede mediante sorteggio.
10. In caso di RTI/o avvalimento i candidati possono sommare gli importi richiesti.
11. Per i Consorzi di cui all'articolo 65 lettere c) e d) gli importi richiesti (lavori e personale) possono essere indicati dal Consorzio e contemporaneamente dalla Consorziata indicata per l'esecuzione, in applicazione del principio del "cumulo alla rinfusa".
12. Le graduatorie così determinate sono da considerarsi provvisorie. Agli operatori individuati come potenziali soggetti da invitare alla procedura negoziata viene richiesto di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta, il fatturato indicato in fase di domanda partecipazione, i lavori indicati, il personale alle proprie dipendenze, presentando la documentazione sopra indicata. Quando tali prove non siano fornite, ovvero non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla graduatoria, individuando l'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva. Sono fatti salvi i provvedimenti conseguenti all'accertamento di false dichiarazioni. Al termine dell'espletamento delle suddette operazioni sono approvate dal RUP/dall'organo deputato della stazione appaltante le graduatorie della selezione, ed individuati gli operatori da invitare alla procedura negoziata.
13. Qualora dovesse essere effettuato sorteggio, la data del suo svolgimento sarà comunicata con avviso pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della stazione appaltante e nella Sezione dedicata alla procedura all'interno della piattaforma telematica utilizzata dalla stazione appaltante. La presente modalità sostituisce ogni forma di comunicazione, per cui si invitano gli operatori a verificare costantemente i siti internet suddetti. Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
14. Resta comunque stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

Art. 37

Invito alla procedura

1. Consultato l'Albo fornitori o conclusa l'indagine di mercato, formalizzati i relativi risultati, ARAL procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della propria piattaforma telematica.
2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 38

Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale.
2. L'esclusione va disposta quando:
 - a) l'appalto viene aggiudicato con il criterio del minor prezzo;
 - b) si tratti di appalti di servizi o di lavori (sono esclusi gli appalti di forniture);

c) qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

3. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

4. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al Codice e riportati nel successivo comma 6, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili del ridetto comma 6.

5. Qualora l'appalto da aggiudicare riguardi una fornitura, nonché in tutti i casi in cui il criterio d'aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per effetto di quanto previsto dall'art. 48, comma 4 del Codice dei contratti, trova applicazione l'art. 110 del medesimo Codice e pertanto si rende necessario specificare nella lettera d'invito il metodo di calcolo della soglia di anomalia prescelto. bassa.

6. Si riportano di seguito i metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte come previsti nell'allegato II.2 del Codice:

METODO A

Quando il numero delle offerte ammesse è **pari o superiore a quindici**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Quando il numero delle offerte ammesse è **inferiore a quindici**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

Tutti gli sconti pari o superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

METODO B

La soglia di anomalia è determinata come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
- e) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);
- f) la soglia di anomalia è uguale alla soglia di cui alla lettera c):
- decrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia pari;
 - incrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia dispari.

Tutti gli sconti pari o inferiori alla soglia di anomalia di cui al punto 1), inclusi quelli accantonati nel calcolo di cui al punto 1), lettera a), sono offerte "non anomale".

Tra tutte le offerte "non-anomale", la stazione appaltante individua come vincitrice l'impresa che abbia offerto lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto a questa impresa aggiudicataria è pari allo sconto maggiore tra tutti quelli ammessi ed escluso quello dell'impresa aggiudicataria (c.d. "metodo del secondo prezzo"). In caso di pareggio con più offerte identiche allo sconto maggiore, il vincitore è estratto a sorte tra queste offerte e lo sconto di aggiudicazione riconosciuto è pari allo sconto offerto dall'aggiudicataria.

Descrizione del metodo del "secondo prezzo": una volta pervenute le offerte, espresse come sconto rispetto alla base d'asta, la stazione appaltante procede al calcolo della soglia di anomalia come indicato al punto 1) ed esclude tutte le offerte che presentino sconti superiori a tale soglia. Dopodiché, per le offerte individuate come "non-anomale", la stazione appaltante ordina i relativi sconti dal maggiore al minore come $s_1 > s_2 > \dots > s_N$; vince l'impresa con sconto pari a s_1 e lo sconto di aggiudicazione del contratto è pari a s_2 . Nel caso di un pareggio tra due (o più) sconti più alti (ovvero se $s_1 = s_2$), allora l'impresa vincitrice è sorteggiata tra tutte quelle che abbiano offerto lo sconto più alto e lo sconto di aggiudicazione è pari allo sconto offerto da questa stessa impresa.

METODO C

L'applicazione di questo metodo richiede che, in via preliminare, la stazione appaltante abbia indicato nel bando di gara o nell'invito di partecipazione lo sconto di riferimento che rappresenta, indicativamente, la soglia di anomalia al netto di una componente randomica dipendente dagli sconti ricevuti. Tale sconto è espresso come percentuale della base d'asta rispetto a cui le imprese formulano i loro sconti e viene individuato o tra i valori riportati nella Tabella A (in PDF) oppure discostandosi da questi e motivando la scelta in base all'esigenza di selezionare un'offerta con caratteristiche di prezzo-qualità congrue con i bisogni della stazione appaltante stessa. In questo secondo caso, la stazione appaltante applica criteri verificabili per determinare lo sconto di riferimento, confrontando i benefici di sconti maggiori con i costi di selezionare un'offerta vincitrice con qualità potenzialmente inferiore.

La soglia di anomalia è determinata come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
- c) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
- d) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);
- e) la soglia di anomalia è uguale allo sconto di riferimento di cui al punto 1):
 - decrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui il valore di cui alla lettera d) sia pari;
 - incrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui il valore di cui alla lettera d) sia dispari.

Tutti gli sconti superiori alla soglia di cui alla lettera e) del punto 2) sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, incluse quelle inizialmente accantonate per il calcolo di cui alla lettera a), la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio. Se tutte le offerte presentate sono anomale, la stazione appaltante valuta l'effettiva anomalia in contraddittorio.

Art. 39

Il contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. In linea di massima l'invito deve contenere:
 - A) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

- B) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara (*oppure, nel caso di operatore economico selezionato da un albo fornitori: i requisiti generali, di idoneità professionale e la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori*). Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
- C) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- D) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- E) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- F) la misura delle penali;
- G) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- H) l'eventuale richiesta di garanzie;
- I) il nominativo del RUP;
- J) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- K) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- L) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

Art. 40

Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sotto soglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. ARAL sceglierà, di volta in volta, tra i due criteri quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, in quanto la specificazione del tipo di prestazione richiesta e delle sue caratteristiche peculiari consente di determinare correttamente ed efficacemente il criterio più idoneo all'individuazione della migliore offerta.
3. Fermo restando l'obbligo per ARAL di aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2 del codice, si utilizzerà:
 - a) il criterio del prezzo più basso, in cui assume rilievo la sola componente prezzo, quando l'oggetto del contratto abbia connotati di ordinarietà e sia caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto, oppure quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate. In tali casi, qualora ARAL sia in grado di predeterminare in modo sufficientemente preciso l'oggetto del contratto, potrà non avere interesse a valorizzare gli aspetti qualitativi dell'offerta, in quanto l'esecuzione del contratto secondo i mezzi, le modalità ed i tempi previsti nella documentazione di gara è già di per sé in grado di soddisfare nel modo migliore possibile l'esigenza della Società. L'elemento quantitativo del prezzo rimane, quindi, l'unico criterio di aggiudicazione;
 - b) il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà in considerazione quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi. In questo caso ARAL potrà ritenere che l'offerta più vantaggiosa per la specifica esigenza sia quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo; ARAL dovrà valutare se uno o più degli aspetti qualitativi dell'offerta concorrano, insieme al prezzo, all'individuazione della soluzione più idonea a soddisfare l'interesse sotteso all'indizione della gara.

Art. 41
Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è attribuita a una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
2. La nomina e la costituzione della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
3. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, in numero massimo di cinque, preferibilmente esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.
4. Alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.
5. le funzioni di segretario verbalizzante possono essere svolte da uno dei commissari oppure da un dipendente della Direzione che ha indetto la procedura.
6. Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica può anche avvenire a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.
7. I componenti delle Commissioni giudicatrici, disciplinata dall'articolo 51 del D.lgs. 36/2023, sono nominati con atto del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, in base a requisiti di professionalità ed esperienza, tra il personale in servizio. In mancanza di idonee professionalità o per esigenze di rotazione degli incarichi, uno dei membri, diverso dal presidente, può essere scelto tra personale in servizio presso altre Società simili all'ARAL o tra professionisti esterni.
8. Non possono essere nominati commissari:
 - a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
 - b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
9. Ai componenti esperti della commissione che non siano dipendenti della stazione appaltante è riconosciuto, per la partecipazione ai lavori della commissione, un compenso il cui ammontare è stabilito con determinazione del Dirigente che ha indetto la gara, tenuto conto delle competenze professionali, dei titoli richiesti, del valore e della complessità della procedura, del numero di concorrenti, del livello di urgenza con il quale si richiede di operare.
10. I lavori della commissione hanno inizio dopo l'adozione, da parte del Dirigente competente, della determina sulle ammissioni ed esclusioni.
11. La commissione giudicatrice, operando mediante gli strumenti del mercato elettronico o della piattaforma di e-procurement in uso presso l'ARAL, procede:
 - a) all'apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'esame e alla valutazione delle medesime mediante l'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati negli atti di gara;

- b) all'apertura delle offerte economiche e alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritti negli atti di gara;
- c) alla formulazione della graduatoria dei concorrenti nonché alla proposta di aggiudicazione, previa verifica dell'anomalia dell'offerta da parte del RUP;
- d) ove ravvisi la sussistenza di cause di esclusione, ad avvisare il RUP al fine dell'adozione del relativo provvedimento, se competente, oppure alla trasmissione della proposta al Dirigente competente;

a redigere i verbali delle operazioni da essa svolte.

12. Il Responsabile di procedimento, qualora non facente parte della Commissione giudicatrice, può supportare, da un punto di vista strettamente tecnico, la commissione giudicatrice nelle fasi di inserimento sulle piattaforme digitali dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e di apertura dell'offerta economica.

13. Le commissioni giudicatrici possono operare anche a distanza. In applicazione del principio della riservatezza dei lavori della commissione giudicatrice, tutti i componenti si impegnano affinché il materiale messo a disposizione non venga reso noto a terzi, garantendo le valutazioni esclusivamente in rapporto con gli altri componenti della commissione.

13. ARAL si riserva la facoltà di nominare una commissione giudicatrice anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo. In caso contrario, in tali procedure, la valutazione delle offerte è effettuata da un Seggio di gara, anche monocratico, composto da personale di ARAL, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità.

Art. 42

Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 43

Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro:
 - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art. 44

Norme di coordinamento

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Linee Guida Operative si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Qualora intervenissero modifiche dell'apparato normativo di riferimento in contrasto con le norme di cui alle presenti Linee Guida Operative, nelle more dell'adeguamento di quest'ultime, troverà applicazione la normativa sovraordinata.

ALLEGATI:

- All. I – Linee Guida Operative per l'individuazione degli operatori economici affidatari di appalti di importo inferiore ai 40.000 € da sottoporre a verifica dei requisiti;
- All. II – Tipologie di lavori, forniture e servizi (Aree Merceologiche e Categorie di specializzazione);
- All. III – Linee Guida Operative per la costituzione e gestione dell'Albo Fornitori.

Letto, confermato e approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione della A.R.AL. s.p.a. del giorno 13/04/2026